



PROVINCIA  
DI TERAMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2017-0000065** del **17/03/2017**

**OGGETTO**

OGGETTO: AREA 1 - Gestione delle risorse - Settore 1.3 - Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"- Ricognizione delle partecipazioni possedute.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE  
UMANE

**Estensore:** CALVARESE FABRIZIA

**Dirigente**  
COZZI DANIELA

Data \_\_\_\_\_

**PROPONENTE:**  
Avv. DI SABATINO DOMENICO

**SEGRETERIA**

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

**Immediatamente Eseguita** Si  
**Ratifica Consiglio** No

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che, in attuazione della legge 124/2015 – art. 18 -, è stato emanato il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che a termini del successivo comma 2, le amministrazioni pubbliche, nei limiti di cui al richiamato comma 1, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2 del T.U.S.P.;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che a termini del comma 6 del detto art. 4, è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/ 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15/5/2014;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs in questione, secondo le quali l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni – anche indirette - in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento del fine istituzionale, evidenziando le ragioni della scelta, nonché la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme europee con particolare riguardo a quelle in materia di aiuti di Stato alle imprese;

CONSIDERATO che a termini dell'art. 20 del medesimo Decreto, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni – dirette o indirette -, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti esplicitati al comma 2 dello stesso art. 20:

- a) partecipazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazione in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazione in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

CONSIDERATO che a termini di quanto disposto all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni alla data del 23/9/2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.) in società non riconducibili ad alcuna categoria di cui al richiamato art. 4 commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui al detto art. 20 commi 1 e 2;

ATTESO che, per i fini di cui sopra, entro la data del 23 marzo 2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 175/2016 e precisamente alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ovvero destinatarie delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto.

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le risultanze della ricognizione effettuata ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016 ed in conformità ai criteri indicati, allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta da questo Ente;

CONSIDERATO che le partecipazioni in società posseduta da questo Ente risultano essere le seguenti, oltre a quelle possedute in n. 5 società in liquidazione di cui una indirettamente :

- A.GE.NA società consortile a r.l.
- FALG COSTA BLU società consortile a r.l.
- Consorzio Punto Europa Teramo società consortile a r.l.
- Centro Ceramico Castellano società consortile a r.l.
- Leader Teramano società consortile a r.l.

VERIFICATO che per le partecipazioni possedute nelle società di seguito indicate sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento, come meglio descritte nella ricognizione allegata:

1. A.GE.NA società consortile a r.l.
2. FALG COSTA BLU società consortile a r.l.

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio di riferimento;

VERIFICATO che per quanto sopra sussistono le motivazioni, come meglio descritte nella ricognizione allegata, per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

1. Consorzio Punto Europa Teramo società consortile a r.l.
2. Centro Ceramico Castellano società consortile a r.l.
3. Leader Teramano società consortile a r.l.

CONSIDERATO che a termini del richiamato art. 24 comma 4 l'alienazione deve essere effettuata secondo i criteri e le modalità indicate all'art. 10 di T.U.S.P. ed avvenire entro un anno dalla conclusione della presente ricognizione e, dunque, entro il 23 marzo 2018;

RILEVATO che la presente ricognizione è adempimento obbligatorio e che la mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il predetto termine del 23 marzo 2017, ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti dal richiamato art. 24 comma 4, comporta per il socio pubblico l'impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

RITENUTO di procedere all'alienazione delle predette partecipazioni, mediante procedura di evidenza pubblica;

RITENUTO, inoltre, di demandare al Dirigente Area 1 Gestione delle Risorse, l'adozione di tutti gli atti di gestione successivi e conseguenti al presente atto;

DATO ATTO che, a termini dell'art. 24 comma 2 del T.U.S.P., il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate adottato da questo Ente con Deliberazione del Presidente n. 109 del 31/3/2015, i cui risultati conseguiti hanno formato oggetto della specifica Relazione approvata con Deliberazione del Presidente n. 114 del 30/3/2016;

DATO ATTO che la predetta ricognizione è stata estesa, come per il richiamato Piano operativo di razionalizzazione, anche agli altri organismi partecipati da questo Ente.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) punto 3 del TUEL;

Per le motivazioni di cui in premessa:

### **Propone al Consiglio provinciale**

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Teramo alla data del 23 settembre 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come da allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni, mediante procedura di evidenza pubblica:
  - 1. Consorzio Punto Europa Teramo società consortile a r.l.
  - 2. Centro Ceramico Castellano società consortile a r.l.
  - 3. Leader Teramano società consortile a r.l.
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dalla Provincia di Teramo;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
5. di disporre la comunicazione degli esiti della ricognizione di cui alla presente deliberazione, con le modalità di cui all'art 17 del DL 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.114;
6. di demandare al Dirigente Area 1 l'adozione di tutti gli atti di gestione successivi e conseguenti al presente atto;

7. di dichiarare, con successiva votazione, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA



**PROVINCIA  
DI TERAMO**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**

art. 24 D.Lgs. 175 del 2016

**Ricognizione e Relazione Tecnica**

*Marzo 2017*

## 1. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

### **1.1 – Finalità della ricognizione**

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 e a procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative. La ricognizione è finalizzata all'individuazione delle partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, solo per la presente annualità, alla razionalizzazione annuale delle partecipazioni di cui dall'art. 20. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con Deliberazione del Presidente n. 109 del 31/3/2015 e successiva verifica attuativa dei risultati contenuta nella Deliberazione del Presidente n. 114 del 30/3/2016.

### **1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse**

L'art. 3 del TUSP dispone che *“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo il quale *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”* (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività per le quali è possibile, per la pubblica amministrazione, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie.

L'art. 4, comma 2, del TUSP, in particolare, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Inoltre, il successivo comma 6 consente la costituzione di società in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/5/2014.

Per tutte le altre attività ammesse non richiamate nel presente paragrafo, si rimanda al testo del D.gs. 175/2016.

### **1.3 – Ulteriori requisiti di ammissibilità**

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società:

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e).

## 2. –ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati nella premessa, si procede nel prosieguo all'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente.

### **2.1 - AGENA società consortile a responsabilità limitata più brevemente indicata AGENA s.r.l.**

#### Dati identificativi

Codice Fiscale e Partita IVA: 01522110673

Oggetto dell'attività: gestione del catasto e ispezioni degli impianti termici nel territorio provinciale fatta eccezione per il comune capoluogo.

Capitale sociale: €. 20.000,00

Tipo e misura della partecipazione: diretta al 100% - in house

Numero dei dipendenti: 18 (di cui n. 2 unità part-time)

Numero amministratori: 1 AU (non percepisce compenso)

Fatturato ultimo triennio: €. 1.224.939 (2015); €. 910.077 (2014); €. 1.085.648 (2013)  
*(I dati si riferiscono al "Valore della produzione" (A.1 ricavi netti) rilevabile dai bilanci societari )*

Costi della produzione ultimo triennio: €. 1.061.534 di cui per personale € 748.240 (2015); €.969.653 di cui per personale € 703.445 (2014); €. 1.023.057 di cui per personale € 782.604 (2013);

Risultati ultimo quinquennio: -127.768 (2015); 3.377 (2014); 1782 (2013); -3.322 (2012); 896 (2011).

#### Qualificazione

Trattasi di società in house che produce un servizio strumentale all'Ente (art. 4 comma 2 lett. d) e strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 comma 1). Inoltre:

- la società conta un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (art. 20 comma 2 lett b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20 comma 2 lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente, un fatturato medio (vedi annotazione sezione "Dati identificativi") di €. 1.073.555 superiore a quello previsto all'art. 20 comma 2 lett. d);
- la società ha conseguito risultati d'esercizio nell'ultimo quinquennio che escludono l'applicazione dell' art. 20 comma 2 lett. e);
- i costi di funzionamento risultano adeguati (art. 20 comma 2 lett. f), mantenendo costante il rapporto costi ed il valore della produzione;

Art. 5 comma 1 e 2 TUSP:

Nella Convenzione stipulata tra l'Ente e la società è espressamente indicato che "Resta immutato quale fondamento della Convenzione generale di servizi, l'intento che le Parti perseguono di dare risposta concreta alle esigenze della collettività e dell'utenza nonché al conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse dell'ente".

Inoltre all'art. 12 viene previsto che la società dovrà fornire all'Ente i seguenti documenti :

- il budget, corredato da una relazione, per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale e contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria;



- una dettagliata relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione del piano industriale, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché in merito all'attuazione degli obiettivi indicati nel budget;
- gli ordini del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione nonché i relativi verbali, entro cinque giorni dalla approvazione;
- il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle rispettive cause, con la tempestiva segnalazione alla Provincia circa le possibili perdite di esercizio nonché alle eventuali irregolarità o illegittimità relative alla gestione amministrativa della società;
- almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;
- il bilancio definitivo;
- referti periodici, o comunque su richiesta, circa lo stato di attuazione dei contratti di servizio;
- la comunicazione dei dati relativi sia ai compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sia agli incarichi e relativi compensi entro 30 giorni dal conferimento della nomina ed entro 30 giorni dall'erogazione;
- in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico o che rivestano particolare importanza per l'Ente, una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

È possibile offrire un raffronto con altre similari realtà come ad esempio quella della Provincia di Chieti dove, il servizio VIT è espletato mediante la società O.P.S. S.P.A. Dai bilanci approvati e relativi all'ultimo triennio è possibile rilevare rapporti tra costi e valore della produzione pressoché simili a quelle della Provincia di Teramo.

OPS S.p.A: 0,98 (2015); 0,97 (2014); 0,97 (2013);

AGENA scarl: 0,82 (2015); 0,95 (2014); 0,93 (2013).

### Situazione

A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56/2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni precedentemente di competenza delle Province da trasferire alla stessa Regione e ai Comuni.

In particolare, all'art. 3 della citata legge regionale sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, tra le quali, al comma 1 lett. p) vengono indicate le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici.

Il successivo art 8, dispone che " *Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.*"

Con l'Accordo sottoscritto il 18/2/2016, sono state trasferite alla Regione Abruzzo, tra le altre, le funzioni di cui all'art 3 comma 1 lett. p) della L.R. n 32/2015.

La società viene comunque rilevata tra le partecipazioni della Provincia di Teramo, atteso che la procedura di effettivo subentro della Regione è ancora in itinere.

## **2.2 - CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO società consortile a r.l.**

### Dati identificativi

Codice Fiscale e Partita IVA: 01685140673

Oggetto dell'attività: (sintesi) diffusione della cultura europea attraverso attività di informazione, promozione, disseminazione, consulenza, assistenza sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i

programmi e le possibilità di finanziamento dell'unione europea; promozione del dibattito locale e regionale sull'unione europea e le sue politiche; realizzazione di progetti comunitari ed extracomunitari di sviluppo economico e la promozione di studi di ricerca tendenti all'accrescimento della produttività nei settori dell'economia, diffondendo la cultura europea; assistenza tecnico-scientifica a favore delle comunità locali al fine di favorire la nascita di imprese locali; assistenza tecnico-scientifica a favore di promotori di progetti di sviluppo (studi di fattibilità, localizzazione delle iniziative); assistenza tecnico-scientifica a favore di attività già avviate (ricerca e identificazione di mercati di sbocco, gestione delle innovazioni, accesso ai finanziamenti); consulenza, assistenza e supporto amministrativo a favore di comunità locali, anche in collaborazione con soggetti terzi, al fine di sostenere l'attività di imprese ed enti pubblici e privati; attività di formazione, consulenza e assistenza a favore di individui, imprese ed enti pubblici e privati; gestione ed erogazione, per conto dei propri soci e di terzi, di borse ed assegni di ricerca, comunque denominati; gestione, sotto i profili finanziari, amministrativi ed organizzativi, di progetti, di ricerca e non, in favore di soggetti terzi, pubblici e privati.

Capitale sociale: deliberato €. 500.000 - sottoscritto €. 142.500 - versato €. 105.000

Tipo e misura della partecipazione: diretta - €. 30.000,00 - 21,05% del capitale sociale sottoscritto

Numero dei dipendenti: 3

Numero amministratori: 3

Fatturato ultimo triennio: €. 25.062 (2015); €. 42.623 (2014); €. 55.733 (2013).  
(I dati si riferiscono al "Valore della produzione" (A.1 ricavi netti) rilevabile dai bilanci societari)

Costi della produzione ultimo triennio: €. 519.384 di cui per personale € 114.255 (2015); €. 732.679 di cui per personale € 123.805 (2014); €. 419.881 di cui per personale € 64.359 (2013);

Risultati ultimo quinquennio: 35 (2015); 203 (2014); 46 (2013); 3449 (2012); -12.386 (2011).

La società è elencata tra gli spin off dell'Università di Teramo (socio).

### Qualificazione

Le attività dalla società sono, sino ad oggi, risultate necessarie per l'attività dell'Ente. In modo particolare, dopo i ripetuti tagli ai trasferimenti statali in favore dei bilanci provinciali, i servizi resi dalla società, si sono incentrati nella ricerca delle opportunità finanziarie offerte dall'Europa e dedicate alle funzioni fondamentali delle Province individuate nella legge 56/2014 (art. 4 comma 1). La società, comunque, nonostante i conseguiti positivi risultati d'esercizio dell'ultimo quinquennio (art. 20 comma 2 lett. e), non vanta le performance di fatturato medio di cui all'art. 20 comma 2 lett. d). Inoltre:

- la società conta un numero di dipendenti pari rispetto al numero di amministratori (art. 20 comma 2 lett b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20 comma 2 lett. c);

Art. 5 comma 1 e 2 TUSP:

L'Ente con delibera di Consiglio n. 71/2009 decise di sottoscrivere apposita Convenzione con Il Comune di Teramo per la gestione comune di servizi di informazione sulle politiche comunitarie da attuarsi mediante il Centro Europe Direct, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in partenariato con il Comune medesimo e con l'Università Degli Studi Di Teramo, per il conseguimento delle finalità legate alla diffusione della cultura europea.

Il Centro Europe Direct di Teramo era gestito dal Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. di Teramo, pertanto in occasione della procedura di aumento di capitale sociale, in data 04.02.2010, l'Ente decise di sottoscrivere quote di capitale al fine di rendere più immediate le interlocuzioni con il Consorzio medesimo. Nell'atto di adesione è indicato che "Per le finalità proprie dell'Ente risulta utile e conveniente sottoscrivere l'aumento di capitale sociale mediante l'acquisto di una quota pari

ad € 30.000,00 del Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. al fine di acquisire la qualità di socio per il comune conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 – Oggetto Sociale- dello Statuto della Società, articolo che ivi si intende per l'intero richiamato e trascritto”.

### Situazione

L'Ente, nel corso degli tempo, ha fatto ricorso sempre meno ai servizi offerti dalla società, per la ricerca di opportunità finanziarie offerte dall'Europa.

## **2.3 - CENTRO CERAMICO CASTELLANO società consortile a r.l**

### Dati identificativi

Codice Fiscale e Partita IVA: 00376170676

Oggetto dell'attività: la società svolge la propria attività nel settore della promozione e della valorizzazione della ceramica d'arte di Castelli ed intraprende tutte quelle iniziative ritenute opportune al fine di incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle ceramiche castellane.

Capitale sociale: deliberato €. 141.015 - sottoscritto €. 166.515 - versato €. 166.515

Tipo e misura della partecipazione: diretta – €. 35.700,00 - 25,32 % sul capitale deliberato.

Numero dei dipendenti: 0 (zero)

Numero amministratori: 3 (nell'ultimo bilancio approvato, la Nota Integrativa riporta costi per €. 10.250 per compensi amministratori)

Fatturato ultimo triennio: si riportano i dati del triennio 2014/2012, atteso che il bilancio 2015 non è stato ancora approvato. €. 0 (2014); €. 0 (2013); €. 5.372 (2012). (I dati si riferiscono al "Valore della produzione" (A.1 ricavi netti) rilevabile dai bilanci societari )

Costi della produzione ultimo triennio: €. 61.020 (2014); €.62.579(2013); €. 95.932 (2012)

Risultati ultimo quinquennio: i bilanci del periodo 2014-2010 sono stati chiusi tutti a pareggio.

### Qualificazione

Trattasi di società con finalità non riconducibili al dettato di cui all'art. 4 del TUSP e dunque, con attività di produzione di servi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma 1 e art. 20 comma 2 lett a)). Inoltre:

- la società risulta priva di dipendenti (art. 20 comma 2 lett b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20 comma 2 lett. c);
- la società non vanta le performance di fatturato medio di cui all'art. 20 comma 2 lett. d);
- la società ha conseguito risultati d'esercizio nell'ultimo quinquennio che escludono l'applicazione dell' art. 20 comma 2 lett. e);
- ai fini delle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 lett. e) si evidenzia che la società non ha ancora approvato il bilancio 2015; i bilanci del periodo 2014-2010 sono stati chiusi tutti a pareggio;

Art. 5 comma 1 e 2 TUSP:

In relazione alla sostenibilità è utile riportare quanto gli amministratori hanno indicato nella N.I. al bilancio 2014 (ultimo approvato nel 2016) alla sezione ATTIVITA' SVOLTA: "Nel corso dell'esercizio, come del precedente, la Società non ha svolto attività, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito del perdurare della situazione di incertezza di risorse finanziarie disponibili. Pertanto, in osservanza della delibera citata, non sono state avviate

nuove iniziative e le risorse incamerate sono state utilizzate per risanare la situazione debitoria pregressa della Società”.

### Situazione

Già in esito alle disposizioni contenute nella legge 135 del 7/8/2012 di conversione del D.L. 6/7/2012, n. 95 (Spending review), l'Ente ha deliberato la dismissione delle quote di partecipazione al capitale sociale della società in parola.

Nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto consortile, con nota ritualmente trasmessa a tutti i soci, la Provincia ha notificato l'offerta delle quote possedute per l'eventuale opzione degli altri soci. Allo scadere del termine assegnato (45 giorni), nessun socio ha esercitato il diritto di opzione. Nella seduta assembleare del 12/3/2015, la Provincia ha esplicitato che nel bilancio provinciale, non è stato previsto il contributo annuale ex art. 14 dello Statuto sociale, stante l'adozione della deliberazione di dismissione delle quote e l'avvenuta offerta delle stesse ai soci. In tale seduta, alcuni soci hanno formulato la richiesta di inserire tra i prossimi argomenti in discussione quello dello scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.

L'Assemblea tenutasi il 23/12/2015 rinviava la decisione relativa allo scioglimento della società e alla nomina dei liquidatori, dando, altresì ampio mandato al Presidente per risolvere la situazione dei soci morosi.

## **2.4 – G.A.L. - LEADER TERAMANO società consortile a r.l.**

### Dati identificativi

Codice Fiscale e Partita IVA: 01491620678

Oggetto dell'attività: la società ha per oggetto la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico a carattere rurale e prioritariamente la realizzazione di programmi Leader.

Capitale sociale: deliberato €. 100.000 - sottoscritto €. 100.000 - versato €. 7.500

Tipo e misura della partecipazione: diretta – 15%

Numero dei dipendenti: 1

Numero amministratori: 7

Fatturato ultimo triennio: il valore della produzione indicato nei bilanci 2015 per €. 1.702.072, 2014 per €. 734.851 e 2013 per €. 284.336 proviene dalle erogazioni regionali.

Costi della produzione ultimo triennio: €. 1.651.224 di cui per personale € 134.254 (2015); €.711.168 di cui per personale € 144.335 (2014); €. 287.531 di cui per personale € 37.803 (2013);

Risultati ultimo quinquennio: 8.209 (2015); 157 (2014); 6.196 (2013); -1.179 (2012); -3.157 (2011).

### Qualificazione

Trattasi di società con finalità riconducibili al dettato di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP, tenuto conto che la stessa ha attuato, nel periodo di programmazione comunitaria 2007/2013, misure di sviluppo locale a valere sui fondi europei (GAL), perseguendo interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. Inoltre:

- la società vanta un numero di amministratori superiore al quello dei dipendenti (art. 20 comma 2 lett b);
- la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20 comma 2 lett. c) costituite, successivamente al presente periodo di rilevazione, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 6.
- la società non vanta le performance di fatturato medio di cui all'art. 20 comma 2 lett. d);

- la società ha conseguito risultati d'esercizio nell'ultimo quinquennio che escludono l'applicazione dell' art. 20 comma 2 lett. e);
- ai fini delle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 lett. e) si evidenzia che la società non ha ancora approvato il bilancio 2015; i bilanci del periodo 2014-2010 sono stati chiusi tutti a pareggio;

Art. 5 comma 1 e 2 TUSP:

La società è stata costituita in esito ai bandi regionali per la costituzione dei GAL (Gruppo Azione Locale) e nascono su iniziativa dell'Unione Europea per gestire i fondi comunitari delle aree rurali. Hanno l'obiettivo di sviluppare, attraverso il coinvolgimento diretto del territorio (imprese, associazioni di categoria, enti locali, etc), politiche di innovazione e sviluppo nelle aree marginali, favorendo la crescita bottom-up ("dal basso"). La sostenibilità è garantita dai fondi comunitari di riferimento.

### Situazione

La società è stata costituita nel 2002, in ossequio alle direttive regionali di Completamento della Programmazione (comunitaria) 2000/2006 in materia di sviluppo rurale. L'assetto societario è stato adeguato, nel 2010, ai requisiti del documento regionale recante "Disposizioni generali per l'attuazione dell'approccio Leader" contenute nel Piano di Sviluppo Rurale della programmazione europea 2007-2013 e, in tale occasione i soci hanno deliberato l'aumento di capitale sociale a €. 100.000,00. Già in occasione di precedenti ricognizioni delle società partecipate effettuate in applicazione delle norme contenute nella finanziaria per il 2008 (L.244/2007) e nella finanziaria per il 2015 (L. 190/2014), l'Ente ha ritenuto di dichiarare la strumentalità della società in questione, in considerazione non solo dei servizi di interesse generale prodotti dalla società stessa, ma anche della vigenza del periodo di programmazione comunitaria in cui la società operava.

Nel nuovo periodo di programmazione 2014/2020, la società non ha elaborato analoghe Strategie di Sviluppo Locale e, dunque, non risulta inserita nelle graduatorie elaborate dalla Regione Abruzzo per l'approvazione dei GAL e delle relative SSL di tipo partecipativo.

## **2.5 - FLAG COSTA BLU società consortile a r.l.**

### Dati identificativi

Codice Fiscale e Partita IVA: 01968310670

Oggetto dell'attività: la società persegue la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della costa teramana, quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi del P.O. FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo delle zone di pesca.

Capitale sociale: deliberato €. 30.000 - sottoscritto €. 30.000 - versato €. 7.500

Tipo e misura della partecipazione: diretta - €. 3.000,00 - 10% sul capitale deliberato e sottoscritto.

Numero dei dipendenti: 0

Numero amministratori: 9

Fatturato ultimo triennio: -

Risultati ultimo quinquennio: -

### Qualificazione

Trattasi di società con finalità ricomprese nelle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP, in quanto persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento ed inoltre, la sua costituzione è consentita ai sensi dell'art. 4 comma 6.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20 comma 2 lett. c).

Art. 5 commi 1 e 2 TUSP:

La società è stata costituita in esito al bando regionale per la selezione delle strategie CLLD e dei FLAG (Fisheries Local Action Group) dei territori costieri della Regione Abruzzo. I FLAG nascono su iniziativa dell'Unione Europea per gestire i fondi comunitari destinati al settore della pesca. La sostenibilità avviene mediante le risorse del FEAMP destinate anche al finanziamento dei gruppi d'azione locale nel settore predetto.

### Situazione

Con deliberazione n. 45 del 12/8/2016, il Consiglio Provinciale ha stabilito di costituire un FLAG con la forma di Società Consortile necessaria per partecipare alla selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo, nell'ambito del Programma del Fondo Europeo per la Pesca 2014/2020 - Priorità n.4.

In data 6/9/2016, con atto notarile Rep. 48391 Raccolta 19834, è stato costituito il FLAG COSTA BLU SCARL che, nei termini di cui al Bando regionale, ha presentato la propria Strategia. La Regione Abruzzo, al termine della fase di valutazione, con atto dirigenziale n. DPD027/74 del 26/10/2016, ha approvato la graduatoria di merito delle Strategie di Sviluppo Locale, nonché la finanziabilità del progetto presentato l'8/9/2016 dalla società in parola. La Società al momento della redazione della presente relazione, sta avviando le procedure per il reperimento del personale.

## **3. – LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE**

Ai soli fini ricognitori, vengono riportate le partecipazioni dell'Ente in società in liquidazione.

### **3.1 – EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI – ESA s.r.l. in liquidazione**

La società ha per oggetto l'attività di editoria, la pubblicazione e/o distribuzione di opere artistiche, letterarie o scientifiche di alto valore culturale, con particolare attenzione alla produzione di autori abruzzesi, alle ricerche e agli studi che si realizzano negli atenei e negli istituti di alta cultura abruzzese, anche mediante l'organizzazione di collane e periodici, e lo svolgimento di attività preliminari, accessorie e strumentali ai settori editoriali e multimediali, compresa la formazione e la qualificazione professionale, il supporto dell'attività degli stampatori e degli editori della Regione Abruzzo.

Nell'assemblea del 31/1/2012, però, i soci hanno assunto la decisione di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione. Nella stessa seduta è stato nominato il liquidatore unico che ha accettato l'incarico.

### **3.2 – INNOVAZIONE S.p.A in liquidazione**

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici per la produzione di beni ed attività volte a realizzare lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali.

Nell'assemblea del 9/11/2011 i soci hanno assunto la decisione di sciogliere la società e di metterla in liquidazione, provvedendo altresì alla nomina del liquidatore.

Nella seduta del 4 maggio 2016, l'assemblea non ha approvato i bilanci intermedi di liquidazione 2013, 2014 e 2015.

### **3.3 – SO.C.ART. società consortile a r.l. in liquidazione**

La società ha per oggetto la realizzazione di strutture per attività artigianali, la fornitura dei servizi connessi, nonché l'acquisto di aree per l'insediamento di attività produttive, principalmente artigiani che operano nella zona industriale della vallata del Vomano.

Nell'assemblea dell'8/2/2013, i soci hanno assunto la decisione di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione, provvedendo altresì alla nomina del liquidatore.

### **3.4 – TERAMO LAVORO a r.l. in liquidazione**

La società – costituita nel 2010 - ha per oggetto la realizzazione dei servizi strumentali da svolgere, in maniera prevalente, in favore della Provincia di Teramo nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Nell'assemblea del 2/9/2013, la società ha evidenziato la mancanza di programmi per l'impresa e di ordini o progetti in portafoglio, nonché una rilevante crisi monetaria e timore di crisi finanziaria; tale condizione ha portato la Provincia di Teramo a prendere in considerazione la possibilità di procedere immediatamente ad attivare le procedure finalizzate alla liquidazione della Società in house Teramo Lavoro S.r.l., volontà formalmente espressa con deliberazione consiliare n. 78 del 27/12/2013.

Nell'assemblea del 14/2/2014 è stata assunta la decisione di sciogliere la società e di metterla in liquidazione, provvedendo altresì alla nomina del liquidatore.

Il liquidatore, dopo aver preso atto del mancato accoglimento dell'istanza di concordato preventivo, con nota del 30/3/2015 ha comunicato che in data 27/3/2015 ha depositato, presso il Tribunale di Teramo – Ufficio Fallimentare – un ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regio Decreto 16/3/1942, n. 267, volto a dichiarare il fallimento della società, successivamente non ammesso.

### **3.5 – GRAN SASSO TERAMANO S.p.A. in liquidazione**

La società svolge attività di promozione e di sviluppo dell'economia del comprensorio del Gran Sasso teramano, principalmente attraverso lo studio e la realizzazione di iniziative atte a favorire il potenziamento del relativo servizio turistico ed il migliore utilizzo delle risorse naturali del territorio.

La società, inoltre, può provvedere alla realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento del servizio turistico in genere e di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, non rientranti, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti.

L'obiettivo primario perseguito è quello di configurare tali zone montane come aree strategiche per lo sviluppo turistico ed ambientale del versante teramano del Gran Sasso. La società è stata costituita il 28/09/2001 ed ha iniziato ad operare nel 2002. Dall'agosto del 2002 e fino al 29.05.2004, si sono susseguiti tre aumenti di capitale sociale, alla fine costituito da n. 19.474 azioni di nominali €. 258,22 cadauna. La società ha realizzato per conto della Provincia, beneficiaria di misure agevolative specifiche a valere sui fondi FAS, iniziative a supporto delle infrastrutture già esistenti nella stazione sciistica di Prati di Tivo, consistenti nella sostituzione degli impianti, giunti al termine della loro vita tecnica, potenziando sia la loro qualità che la loro portata.

In attesa del trasferimento dei fondi agevolativi, l'avvio delle operazioni ha comportato un forte indebitamento della società tant'è che nell'assemblea straordinaria del 6/5/2013 la società ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale e contestualmente ha deliberato di ricostituirlo almeno nel suo ammontare minimo fissato dall'art. 2327 del C.C. attraverso l'emissione di nuove azioni del valore nominale di € 100,00. In considerazione dell'importante ruolo svolto dalla società nei bacini sciistici della montagna teramana i cui impianti sono destinati ad accogliere importanti flussi turistici sia nella stagione invernale che in quella estiva, nonché la funzione di trasporto pubblico locale svolta dagli stessi, la Provincia di Teramo ha provveduto a sottoscrivere azioni per un valore pari al 52,71% del capitale sociale.

Nei primi mesi del 2016, terminate le attività di rendicontazione delle spese sostenute a valere sui Fondi FAS, sono state saldate le spettanze della società.

La società, inoltre, non ha approvato il bilancio di esercizio 2014. Nella seduta del 6/12/2016, l'assemblea ha disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, provvedendo, altresì, alla nomina di due liquidatori.

### **3. – CERRANO TRADE s.r.l. in liquidazione (indiretta)**

Nel 2010, il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta del Cerrano, ha costituito la società nell'intento di attuare politiche di autofinanziamento attraverso possibili attività commerciali nell'ambito turistico e dei servizi ad esso collegati. La società ha avviato la propria attività nel 2011 per mettere a frutto le attrezzature, gli immobili e i prodotti di cui l'Area Marina Protetta dispone, in modo da prevedere una copertura delle spese di gestione. Il bilancio 2015 ha evidenziato perdite che hanno eroso il capitale. Il socio ha manifestato l'intenzione di non ricapitalizzare la società e nella seduta assembleare del 10 giugno 2016, ha posto in liquidazione la società, con nomina del liquidatore.

#### 4. – ALTRE PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI DIVERSI DALLE SOCIETA'

Ai fini di completezza ed informazione vengono elencate, nella scheda di sintesi che segue, le partecipazioni/adesioni dell'Ente in organismi diversi dalle società.

Denominazione	Attività svolte	Norme di riferimento
Consorzio Ente Porto Giulianova	Gestione delle operazioni, dei servizi e delle strutture portuali su concessione delle Autorità marittime competenti, etc	Art. 31 D.Lgs 267/2000 art. 31
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Cerrano	Gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'AMP.	Legge n. 344/97 per l'istituzione delle Aree Marine Protette – Decreto Ministro Ambiente 21/10/2009 per l'affidamento della gestione al consorzio
Fondazione ITS nuove tecnologie per il Made in Italy, Sistema agroalimentare e Sistema Moda	Promozione e diffusione della cultura tecnica e scientifica ed innovativi percorsi d'istruzione.	DPCM 25/1/2008 per la costituzione di Istituti Tecnici Superiori – Codice Civile art. 14 e seguenti per la configurazione di Fondazione
Fondazione Tercas	Attività sociali nei settori di intervento indicati dalla legge di riferimento.	Decreto del Ministro del Tesoro 24/6/1982 in applicazione della Legge 218/1990
Azienda Regionale delle Attività Produttive – Ente Pubblico Economico	Servizi alle imprese insediate e altre attività in materia di insediamento in aree produttive, se espressamente delegate dai Comuni e/o da altri Enti.	L.R. Abruzzo n. 23 del 29/7/2011

#### 5. – ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati, in relazione alle disposizioni del TUSP, si evidenziano di seguito le linee di azione da intraprendere per le partecipazioni societarie dell'Ente di cui al capitolo 2 della presente Relazione.

##### **5.1 - AGENA società consortile a responsabilità limitata più brevemente indicata AGENA s.r.l.**

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento, in quanto la società rientra nella categoria delle società in house e produce un servizio strumentale all'Ente (art. 4 comma 2 lett. d), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 comma 1).



## **5.2 - FLAG COSTA BLU società consortile a r.l.**

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento, in quanto la società produce servizi necessari alle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma 1) e rientra nella categoria delle società consentite di cui all'art. 4 comma 6.

## **5.3 - CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO società consortile a r.l.**

In relazione ai dati precedentemente esposti, si configura per l'Ente, una esplicita situazione di divieto di mantenimento della partecipazione, atteso che le disposizioni del TUSP non lascia spazi di discrezionalità. L'Ente, pertanto, avvierà apposita procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 del TUSP ai sensi del quale l'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, *“fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”*. A termini dell'art. 24 comma 4 del TUSP, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla presente revisione. Il bando dovrà, altresì, indicare le particolari disposizioni statutarie applicabili all'alienazione come ad esempio, per il caso di specie, la formula del gradimento dell'organo amministrativo.

## **5.4 - CENTRO CERAMICO CASTELLANO società consortile a r.l.**

In relazione ai dati precedentemente esposti, anche in questo caso, si configura per l'Ente, una esplicita situazione di divieto di mantenimento della partecipazione. L'Ente, pertanto, avvierà apposita procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 del TUSP ai sensi del quale l'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. L'art. 8 dello statuto societario, inoltre, prevede espressamente il diritto di prelazione a favore dei soci. Tale procedura come da relazione che precede è stata già esperita dall'Ente. A termini dell'art. 24 comma 4 del TUSP, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla presente revisione.

## **5.5 - LEADER TERAMANO società consortile a r.l.**

In relazione ai dati precedentemente esposti, anche in questo caso, si configura per l'Ente, una esplicita situazione di divieto di mantenimento della partecipazione. L'Ente, pertanto, avvierà apposita procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 del TUSP ai sensi del quale l'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. A termini dell'art. 24 comma 4 del TUSP, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla presente revisione.

## **6. – CONCLUSIONI**

Le decisioni assunte dall'Ente, si pongono in continuità con il percorso avviato nel 2011 al fine di una progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

Di seguito, una tabella di sintesi:

<b>Società</b>	<b>Tipologia partecipazione</b>	<b>Servizi erogati</b>	<b>Scelta adottata</b>
AGENA società consortile a responsabilità limitata più brevemente indicata AGENA s.r.l.	Diretta al 100% - in house	Gestione del catasto e ispezioni degli impianti termici nel territorio provinciale fatta eccezione per il comune capoluogo	Mantenimento della partecipazione
FLAG COSTA BLU società consortile a r.l.	Diretta - 10%	Attuazione degli obiettivi del P.O. FEAMP	Mantenimento della partecipazione

CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO società consortile a r.l.	Diretta – 21,05%	Informazione, promozione, disseminazione, consulenza, assistenza sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'unione europea	Alienazione della partecipazione a terzi con procedura di evidenza pubblica
CENTRO CERAMICO CASTELLANO società consortile a r.l.	Diretta – 25,32%	Promozione e della valorizzazione della ceramica d'arte di Castelli	Alienazione della partecipazione a terzi con procedura di evidenza pubblica
LEADER TERAMANO società consortile a r.l.	Diretta – 15%	Realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico a carattere rurale e prioritariamente la realizzazione di programmi Leader	Alienazione della partecipazione a terzi con procedura di evidenza pubblica

PROPOSTA

**Oggetto:** OGGETTO: AREA 1 - Gestione delle risorse - Settore 1.3 - Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"- Ricognizione delle partecipazioni possedute.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 17/03/2017

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo

Teramo, li 17/03/2017

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---